

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA

BANDO PER I LAUREATI IN GIURISPRUDENZA CIRCA LE MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL TIROCINIO FORMATIVO (ART. 73 del D.L. n. 69/2013 CONV. CON MOD. IN L. n. 98/2013)

IL PROCURATORE F.F. DELLA REPUBBLICA

Premesso che

La legge 9 agosto 2013, n. 98 "Conversione, con modificazioni, del decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 - Disposizioni urgenti per il rilancio dell'Economia", al Capo II, art. 73, prevede per i laureati in giurisprudenza la possibilità di svolgere, presso gli uffici giudiziari, tirocini formativi della durata di diciotto mesi;

L'esito positivo del tirocinio costituisce:

- 1. titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario;
- 2. titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario, oltre che, a parità di merito, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato.

Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito;

L'esito positivo del tirocinio è valutato:

- 1. per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio, per un periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale;
- 2. ai fini della frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali, per un periodo di un anno, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame.

Emana il seguente

AVVISO

di selezione di n. 10 candidati per lo svolgimento del Tirocinio formativo ex art. 73 D.L. 69/2013 (convertito in legge n. 98/2013).

Vista la Risoluzione del CSM 1058/VV /2013 del 24.07.2019 secondo cui "Chiarite le caratteristiche dei diversi tipi di tirocinio, si deve constatare, alla luce delle esperienze registratesi in territorio nazionale, che la forma del tirocinio risultata più efficace è quella prevista dall'art. 73 I. 98/2013, essendo quest'ultimo lo strumento più duttile, più flessibile ed efficace, nonché di più immediata e lineare applicazione ... " "... questo tipo di tirocinio si discosta dal modello convenzionale ... si tratta infatti della forma di tirocinio di più lunga durata, che garantisce pertanto continuità nel rapporto tra magistrato/ufficio, oltre ad essere destinato ai soli laureati meritevoli ..."

Vista pertanto la legge 9 agosto 2013, n. 98, che art. 73, comma 1, dispone: "I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso le Corti di Appello, i tribunali ordinari e gli uffici requirenti di primo e secondo grado, le Procure della

Repubblica presso i tribunali ordinari, gli uffici ed i tribunali di sorveglianza, i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi"

Rilevato che, come sancito dal comma 2 della stessa legge 98/2013, "quando non è possibile avviare un periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti ei requisiti di cui al comma 1 si riconosce la preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A priorità dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea'; quali la frequenza di corsi di dottorato, approfondimento o perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea e al possesso di titoli ulteriori (superamento esame di abilitazione alla professione di avvocato, dottorati di ricerca etc.);

evidenziato che il tirocinio avrà ad oggetto attività di assistenza ed ausilio ai magistrati affidatari, secondo un progetto formativo allegato al presente bando quale parte integrante e sostanziale, essendo normativamente previsto che i tirocinanti vengano utilizzati per coadiuvare l'attività del magistrato e, dunque, a diretto supporto dell'attività giurisdizionale, ferma restando l'opportunità di agevolare la conoscenza da parte dei tirocinanti delle modalità di svolgimento dei servizi amministrativi;

inoltre che nella domanda può essere espressa una preferenza di materia/gruppo di lavoro specializzato ai fini dell'assegnazione, di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze dell'Ufficio;

rilevato che:

lo svolgimento del tirocinio non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi e non dà' diritto ad alcun compenso; il tirocinio può essere interrotto in ogni momento dal capo dell'Ufficio, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario,

ravvisata, per quanto sopra espresso, l'opportunità di procedere in merito STABILISCE

la disponibilità immediata presso questa Procura della Repubblica di n. 10 posti per lo svolgimento di tirocini formativi (di cui si allega lo schema di progetto) elevabile in base alle disponibilità che verranno manifestate dai magistrati, della durata di 18 mesi destinati a laureati in giurisprudenza ai sensi del richiamato art. 73.

Ciascuno degli ammessi al tirocinio è affidato a un magistrato, che ha espresso la disponibilità, assistendolo e coadiuvandolo nel compimento delle ordinarie attività giudiziarie, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale.

Gli ammessi allo stage hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonché alle camere di consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli.

Lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo nè di obblighi previdenziali e assicurativi.

Per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio l'esito positivo dello stage è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.

L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito.

L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario.

Per la nomina a giudice di pace la disposizione di cui al comma 2 dell'art. articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, si applica anche a coloro che hanno svolto con esito positivo lo stage presso gli uffici giudiziari.

%%%%%%%%%%

Per l'accesso al predetto stage occorre presentare l'acclusa domanda al Procuratore della Repubblica di Nola - a mezzo racc.ta, all'indirizzo: Procura della Repubblica di Nola-P.zza Giordano Bruno n.1, scrivendo sulla busta come oggetto "domanda di ammissione al tirocinio formativo", oppure a mezzo Pec all' indirizzo: prot.procura.nola@giustiziacert.it., ovvero consegna a mano, presso la Segreteria amministrativa, Palazzo Orsini, II ^ Piano, stanza n. 309, all'attenzione del Direttore dott.ssa Silvana De Falco, corredate, a pena di esclusione, della documentazione sui titoli e sugli esami conseguiti, prescritta dall'art.73 citato, al quale si rimanda per la disciplina completa della presente procedura, anche a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e documento di riconoscimento in corso di validità.

Il partecipante avrà cura di indicare nella domanda i propri recapiti, al fine di essere contattati per eventuali integrazioni o correzioni della documentazione presentata.

Per ragioni organizzative dell'Ufficio è opportuno concentrare la presentazione delle domande entro il termine del 31.01.2022.

Si dà atto che sono già pervenute domande di ammissione, e pertanto coloro i quali hanno già presentato domanda di partecipazione al tirocinio formativo, non sono tenuti a riformularla. Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta al Direttore della Segreteria Amministrativa, dott.ssa Silvana De Falco n.0815119310 il martedì ed il giovedì dalle 15 alle 17,30.

ቝጜ፞፞፞፞፞፞፞፞፞ቝቝቝጜ፞ቝቝ

Si nomina Magistrato referente per i tirocini in oggetto, il Sost. Procuratore della Repubblica dott.ssa Antonella Vitagliano.

֎֍֍֍֍֍֍֍֍

Si dispone, a cura della segreteria amministrativa, la comunicazione del presente bando al Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Napoli, alle Università ed ai Consigli forensi sedenti nel Distretto di Napoli nonché la pubblicazione sul sito Web dell'ufficio.
Si allega:

./ Modulo di domanda di ammissione ai tirocini ex art, 73 del DL. n.69/2013.

./ Schema di progetto formativo.

Nola, addì 28 dic. 21

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA F.F.

Arturo De Stefano